

## Rubrica Previdenza

# Pensioni: una nuova Ordinanza per sospetta incostituzionalità del sistema perequativo

*Antonio Dentato*

Per la seconda volta il Tribunale di Palermo dà ragione a un pensionato che ha presentato ricorso contro il sistema di perequazione delle pensioni. In ambedue i casi il ricorso è stato sostenuto da Federmanager/CIDA.

La prima volta il Tribunale di Palermo, con Ordinanza del 6 novembre 2013, promosse giudizio di legittimità costituzionale contro l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conversione in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.) Va detto anche, per completezza d'informazione, che contro la stessa norma furono promossi giudizi di legittimità, con due ordinanze, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale, per la Regione Liguria.

La seconda volta, ancora il Tribunale di Palermo, con Ordinanza del 22 gennaio 2016, ha rimesso alla Consulta la questione d'incostituzionalità contro il Decreto Legge n. 65/2015 (convertito nella legge 109/2015).

### **La prima vittoria (spezzata)**

La Consulta ha dichiarato incostituzionale (Sentenza n.70/2015) la norma che, per gli anni 2012-2013, disponeva la sospensione della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Una prima vittoria dell'iniziativa giudiziaria patrocinata da Fededermanager/CIDA.

Ci si attendeva che, in presenza di tale sentenza, il Governo ripristinasse integralmente il dispositivo di perequazione di cui all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La Consulta, peraltro affermava che il meccanismo di rivalutazione automatica *si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione.*

E invece no. Il Governo ne ha tratto una unilaterale e parziale interpretazione, senza neppure ricercare un minimo confronto con le Rappresentanze dei pensionati, al fine di individuare soluzioni condivise che consentissero da un lato il pieno rispetto della sentenza stessa, dall'altro un alleggerimento dell'impatto sulla spesa pensionistica. Ha fatto tutto da solo. Ha emanato il decreto n.65/2015 e relativa legge di conversione n. 109/2015. E ha così inteso *dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Consulta n. 70 del 2015.* Ma, salvo che per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS rivalutati al 100%, per tutti gli altri ha disposto una rivalutazione irrisoria. Per giunta, (ma questa è ormai prassi ricorrente): nessun riconoscimento *per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo.*

## **La seconda Ordinanza del Tribunale di Palermo**

Di qui l'Ordinanza del 22 gennaio 2016 del Tribunale di Palermo, nel procedimento sostenuto da CIDA e dalle proprie Federazioni. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato *non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale* del nuovo dispositivo perequativo, perché *la rivalutazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l'interpretazione che degli stessi principi ha fornito la Corte Costituzionale*. "Ancora una volta - ha detto Giorgio Ambrogioni, presidente della CIDA - il Tribunale di Palermo ha dato ragione alle tesi di Dirigenti in merito al blocco della perequazione dei trattamenti previdenziali".

## **Altre Ordinanze *ad adiuvandum***

È sperabile che fino alla discussione della causa davanti alla Corte Costituzionale, anche altri Tribunali e Corti, come avvenuto in occasione del precedente ricorso, sollevino questioni di legittimità costituzionale sulla stessa legge. In particolare, con riferimento alle quote di rivalutazione riconosciute per le varie fasce di trattamento pensionistico. Come è il caso del Tribunale di Avellino, che dovrà pronunciarsi al riguardo nell'udienza conclusiva prevista per il 21 marzo 2016. È importante precisare, infatti, che l'eventuale riconoscimento del 100% della rivalutazione per i soggetti che percepiscono un trattamento tra quattro e cinque volte il minimo Inps, porterà, a cascata, conseguenze su tutti i trattamenti che, sulla base della legge n.109/2015, la perequazione è stata praticata con percentuali più basse o che non hanno percepito nessuna rivalutazione. Se questo avvenisse, l'intero impianto costruito dal Governo sarebbe travolto.

Non solo con riferimento alle quote di rivalutazione sarebbero utili altre Ordinanze di rimessione alla Consulta; perché ulteriori profili di sospetta incostituzionalità della legge 109/2015 potrebbero essere individuati dalle diverse Giurisdizioni, investite nel frattempo della questione in discorso.

Perché sarebbero utili altre Ordinanze di rimessione alla Consulta?

Perché questa, anche se, per impedire la formazione di un vuoto normativo nel sistema, non dichiarasse l'incostituzionalità della legge appena citata, potrebbe rivederne il contenuto. E potrebbe anche pronunciarsi con una sentenza di incostituzionalità parziale, eliminando quelle parti della legge considerate non conformi ai principi costituzionali.

Questo tanto per segnalare alcune delle tipologie di sentenze attraverso le quali la Corte Costituzionale potrebbe esprimersi. A questo fine aiuterebbe molto la convergenza di altre Ordinanze che dichiarassero non manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale della legge con la quale si è inteso dare una interpretazione *pro domo sua* alla sentenza Cost. n.70/2015.

## **Un monito sempre disatteso**

Tanto più che questa sentenza, nel motivare la decisione di incostituzionalità della legge sospensiva della perequazione per gli anni 2012-2013, richiamava il trentennale monito rivolto al legislatore di non insistere nella reiterazione di tali provvedimenti, *poiché la sospensione a tempo*

*indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. (V. anche Sentenza Cost. n 316/2010 e precedenti , a partire dalla Sentenza Cost. n. 349/1985).*